

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E GESTIONE DELLA SICUREZZA

L'alternanza scuola-lavoro, introdotta dall'art. 4 della legge n. 53/2003 e confermata con la legge 107/2015 ("La Buona Scuola"), che ha inserito organicamente questa strategia didattica nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione, **rappresenta una "modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa, in collaborazione con le imprese, le associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicura ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro"**.

E' rivolta agli studenti della scuole secondarie di ogni ordine (licei, istituti tecnici e professionali), che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età.

L'alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica che si svolge sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa.

Il giovane che sviluppa l'esperienza rimane giuridicamente uno studente e l'inserimento in azienda non costituisce un rapporto lavorativo.

Le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.

Il decreto legislativo 77 del 15 aprile 2005 ha definito le linee attuative per la gestione delle attività di alternanza scuola-lavoro sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

Salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro nelle strutture ospitanti

La normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che in ambito scolastico, trova applicazione anche per gli studenti che realizzano il percorso di alternanza scuola lavoro in contesti esterni all'istituzione scolastica, in quanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 81/08, gli stessi sono equiparati a lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi.

L'istituzione scolastica è tenuta, pertanto, a verificare le condizioni di sicurezza connesse all'organizzazione dell'alternanza scuola lavoro e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti "sicure", e sul versante "soggettivo", tramite l'informazione degli allievi.

Gli adempimenti sono individuati sia nel "Documento di indirizzo per la sicurezza negli Istituti scolastici" (BURP n. 27 del 5/07/2012) e, in particolare, nei seguenti capitoli e paragrafi: 1.7 I lavoratori e i soggetti ad essi equiparati; 8. Sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente; 13.2.3 Tirocini formativi e di orientamento – stage aziendali, sia nel Manuale "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola" (INAIL e MIUR, 2013).

Formazione relativa alla sicurezza degli allievi (art. 37 D.lgs. 81 e ASR 221/2011)

Evitando di incorrere nell'errore di considerare la formazione generale e specifica degli studenti in materia di salute e sicurezza del lavoro un semplice atto dovuto, un mero adempimento da espletare in modo sbrigativo, la questione centrale rimane quella di come realizzare un percorso formativo coerente con l'età degli studenti, con i rischi propri dei laboratori all'interno dei quali sussiste l'equiparazione degli studenti a lavoratori, durante le attività scolastiche, e con i rischi propri dell'attività svolta in ASL, che normalmente si sviluppa parallelamente a quella scolastica e durante la quale sussiste senz'altro l'equiparazione degli studenti a lavoratori.

E' il caso di ricordare che, per quanto riguarda gli Istituti tecnici e professionali, la sicurezza è un preciso obiettivo educativo, delineato nei "Profili educativi, culturali e professionali dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione", con la previsione non solo dell'acquisizione della padronanza nell'uso di strumenti tecnologici, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio, ma anche della conoscenza della normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla

tutela dell'ambiente e del territorio (DPR 87/2010 "Riordino degli Istituti professionali" e DPR 88/2010 "Riordino degli Istituti tecnici").

Sulla formazione obbligatoria degli studenti in alternanza si possono verificare tre possibili situazioni:

- a) studenti che non sono equiparati a lavoratori fintanto che non vanno in ASL, e per i quali si può prefigurare un obbligo formativo solo per le aziende ospitanti;
- b) studenti (ad esempio: istituti tecnici e professionali), che sono esposti a rischi specifici dei laboratori scolastici o di altre attività didattiche sovrapponibili ai rischi propri del comparto lavorativo di indirizzo e per i quali la scuola può effettuare una formazione curricolare in presenza corrispondente al comparto specifico. In questo caso, lo studente può iniziare l'esperienza di ASL avendo già completato la formazione in materia di sicurezza e all'azienda ospitante rimane solo il compito di integrare tale formazione con l'esposizione dei rischi specifici connessi alla mansione richiesta allo studente, ai danni che ne possono derivare e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione aziendali;
- c) studenti già esposti a rischi specifici a scuola (ad esempio: laboratori informatici) ma difficilmente inquadrabili in uno specifico comparto lavorativo e per i quali si potrebbe prevedere una formazione corrispondente al comparto Istruzione, riportando con precisione i contenuti trattati. In questo caso, alle aziende ospitanti spetta il compito di verificare i contenuti della formazione già effettuata dagli studenti e se tali contenuti sono sovrapponibili o meno con i rischi aziendali. A seguito di tale verifica, l'azienda ospitante decide se è sufficiente un'integrazione a completamento della formazione già effettuata dallo studente a scuola o se tale formazione deve essere effettuata di nuovo in relazione alle effettive attività che lo studente dovrà svolgere in azienda e ai rischi cui sarà esposto.

Per quanto riguarda il settore ATECO da riportare negli attestati predisposti dalla scuola, mentre per la formazione generale non è necessario indicare il settore ATECO di appartenenza, diverso è il caso dell'attestato di formazione specifica, per il quale si suggerisce debba fare riferimento al settore ATECO 2007 (Accordo Stato Regioni n. 153 del 25 luglio 2012) più prossimo a quello dell'ambito lavorativo cui dà accesso il titolo di studio acquisito al termine degli studi superiori. Ad esempio, ATECO A 01 per l'indirizzo Agrario, ATECO F 41 per l'indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio, ATECO Q 85 o 87 per l'indirizzo Servizi socio-sanitari, ATECO I 56 per l'indirizzo Alberghiero, ecc. Più problematica potrebbe essere la scelta dell'ATECO di riferimento nel caso di istituti con indirizzi meno connotabili in termini di future professioni, quali ad esempio gli indirizzi Meccanica, Meccatronica, Informatica, ecc., anche se la regola generale assunta dagli Organi di vigilanza, nel valutare la congruità di un attestato di formazione specifica, è quella di partire dalla mansione effettivamente svolta dal lavoratore e di verificare se gli argomenti citati nell'attestato sono coerenti con questa.

Vista la difficoltà a collegare la formazione sulla sicurezza degli studenti liceali ad uno specifico comparto lavorativo, si suggerisce di utilizzare nelle attestazioni il riferimento all'ATECO P 85 Istruzione, riportando però con precisione i contenuti trattati.

Infine, si rammenta che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici.

Formatori qualificati in materia di salute e sicurezza del lavoro

Per la realizzazione dei corsi di formazione ex art. 37 del D.lgs. 81/08, da effettuarsi preferibilmente all'interno delle attività curricolare della scuola, è necessario individuare le figure dei docenti formatori abilitati ai sensi del DI del 6 marzo 2013. I criteri individuati nel Decreto, che vanno uniti al prerequisito del possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado, sono 6 e tendono a garantire una adeguata combinazione tra competenza, esperienza e capacità didattica del docente.

Nella scuola sono da considerare formatori qualificati sicuramente i docenti con almeno sei mesi di esperienza nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP, unitamente ad almeno 40 ore di esperienza come docente negli ultimi tre anni, in qualsiasi materia o abilitazione all'insegnamento (6° criterio DI 6/03/2013).

Negli istituti superiori, in particolare in quelli ad indirizzo tecnico e professionale, possono essere individuati, inoltre, come formatori qualificati i docenti in possesso di Laurea (vecchio ordinamento,

triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, unitamente ad almeno 40 ore di esperienza come docente negli ultimi tre anni, in qualsiasi materia o abilitazione all'insegnamento (2° criterio DI 6/03/2013).

Infine, possono essere individuati come formatori qualificati i docenti in possesso di attestato di frequenza a corso di formazione di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza del lavoro (organizzato dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, del D.lgs. 81/08), unitamente ad almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza e abilitazione all'insegnamento (4° criterio DI 6/03/2013).

Definizione delle coperture assicurative necessarie

Per quanto riguarda l'alternanza è importante chiarire se l'Istituto scolastico da cui proviene il tirocinante sia statale o privato.

Nel primo caso le scuole statali non hanno una posizione assicurativa con INAIL e la tutela degli studenti che effettuano l'esperienza di Alternanza è garantita dalla assicurazione che INAIL gestisce per conto dello Stato, limitatamente alle previsioni del DPR 1124/65, art. 1, comma 2, punto 28 e art. 4, comma 1, punto 5, oltre che dall'assicurazione di natura privata che le scuole attivano a copertura di tutto ciò che non rientra nella tutela gestita da INAIL.

Nel secondo caso, le scuole private hanno una posizione assicurativa con INAIL, pertanto la tutela degli studenti è garantita dall'assicurazione che INAIL gestisce in via ordinaria con la scuola. Le attività di alternanza scuola lavoro svolte dagli studenti saranno classificate con applicazione del tasso di tariffa proprio della voce 0611 della gestione tariffaria in cui è inquadrata la scuola con esclusione delle attività che comportano l'adibizione alle lavorazioni esercitate dall'azienda ospitante per le quali occorre fare riferimento alle voci di tariffa che competono alle lavorazioni svolte dall'azienda (Circolare INAIL 16/2014).

Anche in questo secondo caso la tutela degli studenti è limitata alle previsioni del DPR 1124/65, art. 1, comma 2, punto 28 e art. 4, comma 1, punto 5, e dall'assicurazione di natura privata che le scuole attivano a copertura di tutte le fattispecie non coperte da INAIL.

La sorveglianza sanitaria e visita medica

Il Ministero del lavoro - Interpello n. 1/2013 – ha confermato che gli studenti devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria "solo nei casi previsti dalla normativa vigente".

Quando la sorveglianza sanitaria degli studenti fosse già prevista dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della scuola, il responsabile/referente dell'alternanza valuterà d'accordo con il medico competente quali aziende presentano gli stessi rischi specifici per cui l'allievo è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria a scuola.

Gli studenti non soggetti a sorveglianza sanitaria a scuola, e per i quali se ne ravvisasse la necessità come conseguenza della partecipazione alle attività di ASL, devono essere visitati dal Medico Competente dell'azienda ospitante.

Tuttavia, va detto che l'adozione di un progetto formativo che imponga la sorveglianza sanitaria dello studente è una scelta che deve essere valutata attentamente sia da parte della scuola sia dell'azienda ospitante.

Tutela del lavoro dei minori

In base alla Legge 977/67 sulla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti (successivamente modificata dal D.Lgs. 345/99 e dal D.Lgs. 262/00), in nessun caso lo studente minore che effettua un'esperienza di ASL acquista la qualifica giuridica di lavoratore minore, e che, in base al D.M. Lavoro 142/98, l'ASL non può costituire rapporto di lavoro. Alla scuola spetta dunque il compito di verificare che allo studente non vengano assegnati compiti lavorativi in sostituzione di personale interno all'azienda.

Particolare importanza assume inoltre il ruolo del tutor aziendale, chiamato a collaborare con la scuola per la realizzazione del progetto formativo che sta alla base dell'attività di ASL e ad affiancare lo studente durante la sua permanenza in azienda. Rispetto alle tematiche della salute e sicurezza, proprio questo ruolo di affiancamento attivo attribuisce al tutor esterno la funzione di "preposto" rispetto allo studente.

